REGOLAMENTO (CEE) N. 1399/78 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1978

che fissa, per la campagna saccarifera 1978/1979, i prezzi d'intervento derivati, il prezzo d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi della barbabietola, i prezzi d'entrata, l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione e l'importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzinaggio e che stabilisce il coefficiente di calcolo della quota massima speciale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 28 e l'articolo 32, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1398/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che fissa, per la campagna saccarifera 1978/1979, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 33,49 unità di conto per 100 chilogrammi per la zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74 prevede che, per altre zone, si fissino prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero che è possibile prevedere, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato ;

considerando che, in virtù delle quote fissate per le zone di produzione del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi, è da prevedersi una situazione di approvvigionamento equilibrata o eccedentaria ; che pertanto bisogna ammettere che i prezzi franco fabbrica nelle zone indicate, esclusi i dipartimenti francesi d'oltremare, corrispondono in larga misura ai prezzi della zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che in Italia, per effetto dei costi di produzione relativamente elevati, la produzione saccarifera non supererà probabilmente la quantità di base fissata ; che si può quindi prevedere per la campagna saccarifera 1978/1979 un fabbisogno di circa 200 000 tonnellate da coprire con la produzione delle zone eccedentarie della Comunità ;

considerando che, in tali condizioni, il livello dei prezzi di mercato in Italia sarà determinato dai prezzi d'offerta dello zucchero proveniente dalle regioni eccedentarie della Comunità ; che il prezzo d'intervento derivato per l'Italia può essere fissato a 35,09 unità di conto per 100 chilogrammi, tenuto conto sia del prezzo d'intervento valido nel nord della Francia, aumentato delle spese di commercializzazione per le forniture all'Italia, sia delle spese di smercio dell'industria saccarifera italiana ;

considerando che, in caso di raccolto normale, la produzione di zucchero in Irlanda e nel Regno Unito corrisponde rispettivamente a circa il 90 % e il 40 % del fabbisogno dei mercati di detti Stati membri ; che tale fabbisogno va in parte coperto con le disponibilità di zucchero delle regioni eccedentarie della Comunità ;

considerando che, in tali condizioni, il livello dei prezzi di mercato in Irlanda e nel Regno Unito sarà largamente determinato dai prezzi di offerta dello zucchero proveniente dalle suddette regioni ; che occorre pertanto adottare per tutte le regioni dell'Irlanda e del Regno Unito un unico prezzo d'intervento derivato per lo zucchero bianco, che può essere fissato a 34,49 unità di conto per 100 chilogrammi, tenuto conto sia del prezzo d'intervento applicabile nella zona più eccedentaria della Comunità, maggiorato delle spese di commercializzazione per le forniture destinate all'Irlanda e al Regno Unito, sia delle spese di smercio dell'industria saccarifera di tali Stati membri ;

considerando che la produzione di zucchero greggio nei dipartimenti francesi d'oltremare è notevolmente eccedentaria ; che, per questo zucchero, le possibilità di smercio più favorevoli nella Comunità si presentano nella Francia meridionale e in Italia, dove lo zucchero può essere venduto direttamente, dopo raffinazione ; che, partendo dai prezzi prevedibili del mercato nelle zone deficitarie dell'Italia, prezzi che probabilmente saranno superiori di 2,43 unità di conto per 100 chilogrammi al prezzo d'intervento derivato in Italia, e tenendo conto delle spese di trasporto dai dipartimenti francesi d'oltremare a tali zone, occorre fissare il prezzo d'intervento derivato per questi dipartimenti a 33,29 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ;

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazetta ufficiale.
(3) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/74 prevede per questi dipartimenti la fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero greggio, prezzo che è derivato, tenendo conto di un margine uniforme di trasformazione e di una resa forfettaria, dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per gli stessi dipartimenti ; che secondo i dati disponibili i costi di raffinazione possono essere valutati a 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero raffinato ; che inoltre, in conformità della definizione della qualità tipo dello zucchero greggio di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 ([1]), si deve prendere in considerazione una resa del 92 % ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3330/74 prevede la fissazione dei prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola ; che tuttavia questa fissazione non s'impone per le regioni di produzione della Comunità nelle quali non si ha commercializzazione effettiva di tale produzione ; che è opportuno effettuare la derivazione dal prezzo d'intervento per lo zucchero bianco tenendo conto degli elementi già indicati per la fissazione del prezzo d'intervento per lo zucchero greggio nei dipartimenti francesi d'oltremare e delle spese di inoltro per l'approvvigionamento di zucchero greggio, valutate forfettariamente a 0,51 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che i prezzi minimi delle barbabietole da zucchero di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74 vanno determinati per le zone diverse dalla zona più eccedentaria partendo dai prezzi d'intervento per lo zucchero bianco applicabili in tali zone e tenendo conto in particolare degli importi presi in considerazione, all'atto della fissazione del prezzo minimo della barbabietola applicabile nella zona più eccedentaria, per il margine di trasformazione, la resa, i ricavi derivanti dal melasso e i costi relativi alla fornitura delle barbabietole ;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74 il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è pari al prezzo indicativo valido nella zona più eccedentaria della Comunità, maggiorato delle spese forfettarie di trasporto calcolate da detta zona alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità e di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio, che per il 1978/1979 può essere valutato a 1,77 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo ;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine di trasformazione e una resa forfettaria ; che occorre quindi applicare gli stessi criteri ossservati per la derivazione del prezzo d'intervento dello zucchero greggio ;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che il ricavo delle vendite di melasso possa raggiungere il livello delle entrate degli zuccherifici di cui è tenuto conto all'atto della fissazione dei prezzi minimi delle barbabietole ;

considerando che l'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3330/74 prevede la fissazione dell'importo massimo del contributo gravante sulla produzione, dei prezzi minimi delle barbabietole fuori quota di base validi per le zone produttrici di barbabietole per le quali è fissato un prezzo d'intervento e della percentuale che determina il pagamento supplementare eventualmente dovuto dai fabbricanti ai venditori di barbabietole ; che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il contributo gravante sulla produzione non può superare il 30 % del prezzo d'intervento ; che per la zona più eccedentaria occorre fissare il prezzo minimo delle barbabietole fuori quota di base al 70 % del prezzo minimo della barbabietola ; che, tenuto conto del valore della barbabietola rispetto al prezzo d'intervento dello zucchero, la percentuale per il pagamento supplementare sopraddetto può essere fissata a 60 ; che occorre applicare la stessa percentuale per il contributo che i fabbricanti di zucchero possono esigere dai venditori di canne ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 ([2]) prevede che l'importo del rimborso nell'ambito del compenso delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio ;

considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/74, occorre fissare per il periodo o i periodi posteriori al 30 giugno 1976 la durata di ogni periodo per il quale può essere presa la decisione di non applicare l'articolo 30 di detto regolamento, nonché il coefficiente utilizzato per la fissazione della quota massima speciale, precisando la quota di base cui si applica tale coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le regioni diverse dalla zona più eccedentaria della Comunità, il prezzo d'intervento derivato per 100 chilogrammi di zucchero bianco è fissato a :

a) 35,09 unità di conto per tutte le regioni dell'Italia ;
b) 33,29 unità di conto per i dipartimenti francesi d'oltremare ;

([1]) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

([2]) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

c) 34,49 unità di conto per tutte le regioni dell'Irlanda e del Regno Unito ;

d) 33,49 unità di conto per le altre regioni della Comunità.

Articolo 2

1. Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio di barbabietola è fissato a 27,81 unità di conto per la zona più eccedentaria e le regioni di cui all'articolo 1, lettera d).

Tale prezzo d'intervento è valido per lo zucchero greggio della qualità tipo, merce nuda, franco fabbrica, caricato su un mezzo di trasporto a scelta dell'acquirente.

2. Il prezzo d'intervento derivato applicabile nei dipartimenti francesi d'oltremare per lo zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/74, è fissato, tenuto conto dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento, a 28,10 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola è fissato per una tonnellata a :

a) 28,02 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 1, lettera a) ;

b) 27,24 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 1, lettera c) ;

c) 25,94 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 1, lettera d).

2. Il prezzo minimo della barbabietola fuori quota di base è fissato per una tonnellata a :

a) 18,16 unità di conto per la zona più eccedentaria della Comunità e per le regioni di cui all'articolo 1, lettera d) ;

b) 20,24 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 1, lettera a) ;

c) 19,46 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 4

Il prezzo d'entrata è fissato a :

a) 40,20 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ;

b) 34,45 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio ;

c) 3,20 unità di conto per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 5

1. L'importo massimo del contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato nella misura di 10,05 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

2. Le percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissate a 60.

Articolo 6

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato a 0,30 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 7

1. Il periodo di cui all'articolo 32, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74 inizia il 1° luglio 1978 e scade il 30 giugno 1980. La decisione per tale periodo deve essere presa dallo Stato membro interessato al 30 giugno 1978 al più tardi.

2. Per il periodo contemplato al paragrafo 1, il coefficiente di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è pari a 2,275, Tale coefficiente si applica alla quota di base valida per la campagna saccarifera 1978/1979.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Gli articoli 1-6 sono applicabili per la campagna saccarifera 1978/1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER